

Il paradigma culturale

La pena tra riparazione e risorsa per il reo, la vittima e la comunità

Fra gli strumenti utili alla sussidiarietà orizzontale, c'è anche la micro-credenziale, la registrazione dei risultati appresi

Paolo Sommaggio

Questo intervento cercherà di dare conto di due aspetti:

1 del mutamento dei presupposti culturali nella concezione della pena, necessario per giungere all'obiettivo della recidiva zero, attraverso il lavoro carcerario;

2 del nuovo modello organizzativo che va delineato.

Per quanto riguarda il mutamento dei presupposti culturali della pena, occorre ricordare che la finalità rieducativa, prevista nell'articolo 27 della Costituzione, si è evoluta e precisata verso una giustificazione di tipo riparativo della pena.

Ci siamo fortunatamente lasciati alle spalle la concezione afflittiva del lavoro carcerario e della pena. Qualche anno fa, il mio maestro, Francesco Cavalla, pubblicava uno dei primi testi («Pena e Riparazione») che coraggiosamente invitava a superare le teorie classiche della pena (la retribuzione con il suo *quia peccatur*, la general prevenzione con il suo *ne peccetur* riferito alla società e non al reo, la special prevenzione con l'ideologia del trattamento) a favore di un approccio di tipo riparatorio, oggi giustamente riconosciuto anche grazie alla riforma Cartabia.

Sul punto mi piace riprendere una metafora che ha utilizzato Howard Zehr, il padre del movimento Restorative, come titolo di una sua opera: «Changing Lenses». È giunto, infatti, il momento di

cambiare prospettiva e di prendere consapevolezza che la funzione della pena si trova in un momento di forte cambiamento. La riparazione, infatti, si concentra sul passato, sulla riparazione del danno cagionato alla vittima e alla comunità dal reo. Invece occorre guardare al futuro (del reo stesso e della comunità intera) con la formazione e il lavoro.

Un modello di sviluppo

Questo cambio di paradigma rende la funzione della pena una sorta di Giano Bifronte, perché guarda tanto alla riparazione del danno cagionato in passato alla vittima, alla comunità e al reo stesso, quanto al futuro per tutti. Per il reo perché, attraverso il lavoro, può trovare un nuovo orizzonte di dignità e troncare ogni rapporto criminogeno. Per la vittima, perché grazie al lavoro del reo potrà avere concrete speranze di riparazione economica e garanzie di assenza di recidiva. Per la comunità, perché il lavoro (e la formazione) in carcere consentono di creare nuove professionalità e opportunità di crescita e di sviluppo, in particolare attraverso il Terzo settore.

Il punto è quale modello di gestione sia strategico e funzionale per lo sviluppo del lavoro nelle carceri italiane, modello che diventi motore per lo sviluppo di tutta la comunità, nelle sue componenti private e pubbliche. Per evitare il cosiddetto pregiudizio Brubeker (dall'omonimo film con Robert Redford, in cui venivano

sfruttate le attività lavorative dei detenuti), si deve chiarire che il profitto non può mai venire invocato per compri- mere la dignità del detenuto, riconoscendo, tuttavia, l'importanza del privato.

Uno dei punti di forza del privato è il coinvolgimento, in funzione di tutore, dei dipendenti più esperti o già pensionati per affiancare, durante l'avviamento al lavoro all'interno e all'esterno del carcere, il detenuto che così avrà la possibilità di confrontarsi con una figura di riferimento esperta non solo degli aspetti tecnici del lavoro, ma altresì di quelli umani, emotivi e motivazionali.

Il Terzo settore

Il nuovo modello di governance passa, inoltre, per il Terzo settore e per la co-progettazione tra Pubblica amministrazione e settore privato alla luce delle prospettive aperte dalla sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4, Costituzione). Passa, altresì, dalla qualificazione degli enti del terzo settore come partner privilegiati nella compartecipazione all'interesse pubblico (articolo 55, Codice del Terzo settore), qualificazione confermata anche dalla Corte costituzionale (sentenza 131/2020 e 72/2022).

Sicuramente il lavoro in carcere, nel suo essere una risorsa non solo per il condannato ma anche per la società, rappresenta un interesse pubblico degno dell'opera di sviluppo e di cura che il Terzo

Studenti tutor

L'Università può svolgere un ruolo nella gestione dei lavoratori in carcere, usando gli studenti in qualità di tutor, come già accade in ambito universitario.

settore può garantire. L'effetto di questa sinergia è la creazione di nuove comunità di tutela e valorizzazione delle risorse comuni, quale una corretta esecuzione della pena può senz'altro essere considerata: un vero e proprio common alla luce della teoria di Elinor Ostrom.

Occorre, dunque, che il Cnel e il Ministero, anche attraverso il nuovo strumento del Segretariato, si pongano come facilitatori tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore, tanto sul piano del lavoro, quanto su quello della formazione.

L'Università

Il mondo universitario si può porre come ausilio per creare momenti formativi sulla sussidiarietà orizzontale per la Pa e il Terzo settore, anche uscendo dai percorsi tradizionali e puntando su formule più snelle ed appetibili, ad esempio attraverso la nuova figura delle micro-credenziali. La micro-credenziale è la registrazione dei risultati di un apprendimento (in termini di conoscenze, abilità e competenze) che una persona ha acquisito: è uno strumento che potrebbe servire per certificare le competenze e conoscenze apprese (definizione del Consiglio dell'Unione Europea del 16/06/2022, riportata nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea C243/10).

Ma l'Università può rivestire anche un altro ruolo, quello di ente di ausilio diretto tanto nell'intermediazione tra la parte datoriale e la Direzione carceraria, quanto nella gestione dei lavoratori, utilizzando gli studenti in qualità di tutor, figura che in ambito universitario è già attiva da tempo. È, inoltre, possibile che attraverso gli uffici

di Job Guidance, l'expertise degli atenei possa essere messa in rete anche per una parte dell'organizzazione del lavoro carcerario.

Dao

Uno dei modi più interessanti per organizzare operativamente questa rete è il modello delle Organizzazioni autonome decentrate - Dao (Decentralized autonomous organization). Una Dao è un'organizzazione costituita da regole codificate, le cui caratteristiche principali sono l'autonomia e la decentralizzazione. È un'organizzazione autonoma perché le regole di funzionamento sono basate su algoritmi e *smart contract* condivisi. È un'organizzazione decentralizzata, in quanto costituita su rete blockchain e priva di una struttura verticale di governance.

L'organizzazione in un sistema decentralizzato delle esperienze di lavoro carcerario e degli attori a vario titolo coinvolti ci consente di affermare che la giustizia riparativa, attraverso il lavoro, può evolvere in una vera giustizia di comunità, in cui la pena è anche una risorsa e non solo una spesa o un peso.

Le esperienze già esistenti, pur frammentarie e bisognose di un coordinamento facilitante (soprattutto per quanto riguarda la sussidiarietà orizzontale e le tecnologie a registro distribuito), ci consentono di affermare che questa trasformazione, basata sulla diffusione del lavoro carcerario, può diventare una vera e propria frontiera per la giustizia di comunità. Una giustizia, quindi, intesa come un bene veramente comune. ●

Professore e avvocato, Università degli Studi di Padova